



Comune di Fara Gera d'Adda
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA



Cimitero di Fara Gera d'Adda, particolare di un avviso
posizionato sull'ingresso storico del cimitero

E

COMUNE DI FARA_GERA_D'ADDAComunedifaraGeraid'Adda
Protocollo N.0016296/2019 del 31/12/2019

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
Articolo 2 - Competenze
Articolo 2 bis- Accertamenti Necroscopici
Articolo 3 - Responsabilità
Articolo 4 - Disposizioni di legge e di regolamento per la polizia mortuaria
Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento
Articolo 6 - Periodo e depositi di osservazione – obitori
Articolo 7 - Autorizzazioni di operazioni cimiteriali e di cremazione
Articolo 8 - Deposizione della salma nel feretro
Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto
Articolo 10 - Verifica e chiusura feretri
Articolo 11 - Trasporto Funebre
Articolo 12 - Modalità del trasporto e percorso
Articolo 13 - Trasporto di salma
Articolo 14 - Trasporto di cadavere
Articolo 15 - Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi
Articolo 16 - Trasporti all'estero o dall'estero
Articolo 17 - Agenzie di Pompe Funebri
Articolo 18 - Divieti
Articolo 19 - Disposizioni generali – Vigilanza
Articolo 20 - Ammissione nel cimitero
Articolo 21 - Il Piano Cimiteriale
Articolo 22 - Composizione del cimitero
Articolo 23 - Inumazione/demineralizzazione
Articolo 24 - Tumulazione
Articolo 25 - Deposito provvisorio
Articolo 26 - Esumazioni ordinarie/strordinarie
Articolo 27 - Avvisi di scadenza
Articolo 28 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie
Articolo 29 - Raccolta ossa
Articolo 30 - Oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione
Articolo 31 - Oggetti da recuperare
Articolo 32 - Disponibilità dei manufatti
Articolo 33 - Cremazione
Articolo 34 - Affidamento e dispersione di ceneri
Articolo 35 - Operazioni cimiteriali
Articolo 36 - Orario del cimitero
Articolo 37 - Divieti
Articolo 38 - Riti funebri
Articolo 39 - Fiori e piante ornamentali
Articolo 40 - Materiali ornamentali
Articolo 41 - Sepolture private

Articolo 42 - Tipologia di concessioni
Articolo 43 - Concessionario ed utilizzo delle sepolture
Articolo 44 - Durata delle concessioni
Articolo 45 - Modalità di concessione
Articolo 46 - Persone destinatarie della concessione
Articolo 47 - Subentro nel diritto di sepolcro
Articolo 48 - Rinuncia alla concessione
Articolo 49 - Revoca
Articolo 50 - Decadenza
Articolo 51 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
Articolo 52 - Estinzione
Articolo 53 - Identificazione delle sepolture – prescrizioni tecniche
Articolo 54 - Manutenzione
Articolo 55 - Accesso al cimitero
Articolo 56 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi Funebri
Articolo 57 - Responsabilità
Articolo 58 - Recinzione aree - Materiali di scavo
Articolo 59 - Introduzione e deposito di materiali
Articolo 60 - Orario di lavoro
Articolo 61 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
Articolo 62 - Vigilanza
Articolo 63 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero
Articolo 64 - Servizio di illuminazione elettrica votiva
Articolo 65 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
Articolo 66 - Atti a disposizione del pubblico
Articolo 67 - Registro delle sepolture e Mappa
Articolo 68 - Annotazioni in mappa
Articolo 69 - Registro Giornaliero delle Operazioni Cimiteriali
Articolo 70 - Schedario dei defunti
Articolo 71 - Scadenziario delle concessioni
Articolo 72 - Efficacia delle disposizioni del regolamento
Articolo 73 – Cautele
Articolo 74 – Emanazione degli atti previsti dal regolamento
Articolo 75 - Concessioni pregresse e in perpetuo
Articolo 76 – Regolarizzazione delle concessioni in atto
Articolo 77 - Tariffe
Articolo 78 - Sanzioni
Articolo 79 - Entrata in vigore

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni statali e regionali vigenti e delle norme sanitarie, ha per oggetto il complesso degli adempimenti, cui debbono attenersi tutti i cittadini e la Pubblica Amministrazione, relativi alle funzioni di igiene e sanità pubblica connessi alla morte delle persone, nonché gli adempimenti connessi ai servizi di polizia mortuaria e relativi servizi accessori, intendendosi per tali la destinazione dei cadaveri o parti di essi, i trasporti funebri, la gestione e custodia del cimitero e locali annessi, la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, l'illuminazione votiva, la cremazione, e in generale tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita umana e la custodia delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali.

Si precisa che:

- a.** nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienicosanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, sia al Servizio sanitario regionale, quali il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;
- b.** nell'ambito funebre sono ricompresi l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato, nonché i servizi ad essi connessi;
- c.** nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;
- d.** nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- a.** per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire deve essere di struttura e qualità di materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- b.** per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o campo bambini;
- c.** per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba;
- d.** per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad un altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;
- e.** per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei dal campo comune o dal campo di inumazione;
- f.** per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- g.** per celletta ossario si intende il manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
- h.** per ossario comune si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- i.** per nicchia cineraria si intende un manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- j.** per cinerario comune si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da

cremazioni e conseguente dispersione, a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto;

- k.** per tomba a più posti a sovrapposizione si intende una struttura in calcestruzzo composta da più cassoni sovrapposti uno sull'altro;
- l.** per tomba con il sistema a vestibolo si intende una struttura in calcestruzzo avente nella parte centrale o laterale una botola di accesso ad un vano (vestibolo) che consenta di depositare i feretri per parte nei loculi;
- m.** per tomba di famiglia o cappella si intende un manufatto che consente sepolture per la medesima famiglia, interrata e/o fuori terra. Può essere completa di ossari per il deposito dei contenitori di ossa e ceneri;
- n.** per soggetto gestore si intende il soggetto a cui viene affidato l'incarico della gestione dei servizi cimiteriali, ad eccezione delle funzioni che per legge permangono in capo al comune;
- o.** per deposito mortuario o camera mortuaria si intende il luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri o altro, in attesa di sepoltura o di trasferimento altrove.
- p.** per illuminazione votiva si intende l'illuminazione elettrica posta sopra ogni tipologia di sepoltura la cui installazione e gestione è effettuata in economia dal Comune od appaltata ad una ditta privata, l'illuminazione votiva può essere esclusivamente elettrica.
- q.** Per cadavere si intende il corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- r.** per salma si intende il corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;

Articolo 2 – Competenze

1. Le competenze dello Stato, della Regione, dell'A.T.S. e del Comune sono specificate nelle norme statali e regionali vigenti.
2. Ulteriori competenze aggiuntive del Comune e dell'A.T.S., quale supporto al Comune per motivi igienico sanitari, sono specificate dal presente regolamento e dai provvedimenti da esso scaturenti.
3. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quando agisca quale Ufficiale di Governo o Autorità sanitaria locale, nonché dagli altri organi comunali, nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e dell'articolo 4 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, avvalendosi, ove ritenuto necessario ed opportuno ai fini igienico sanitari, della competente A.T.S. e dell' A.R.P.A (Agenzia Regionale Protezione Ambientale), ciascuna per le proprie competenze; concorre all'esercizio delle varie attribuzioni in materia di polizia mortuaria e di medicina legale l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST)".
4. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione riconosciute dalle leggi in materia, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.T.S. e dell' A.R.P.A (Agenzia Regionale Protezione Ambientale), ciascuna per le proprie competenze; concorre all'esercizio delle varie attribuzioni in materia di polizia mortuaria e di medicina legale l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST)".
5. In caso di gestione in economia o amministrazione diretta, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dal presente regolamento, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
6. Per i servizi di polizia mortuaria espletati in forma diversa dalla gestione in economia o amministrazione diretta, le modalità di esecuzione del servizio sono stabilite nell'apposito capitolato d'oneri. Il soggetto gestore è titolare del servizio per la durata dell'affidamento e svolge i compiti attribuiti dal presente Regolamento, oltre che dalle disposizioni contenute nel contratto

di affidamento del servizio, ad eccezione delle pubbliche funzioni che permangono in capo al Comune.

7. Con apposita norma di organizzazione, ad uno dei Settori in cui è articolata la struttura comunale è attribuita la competenza in via generale del Servizio di Polizia Mortuaria. Il Responsabile del Settore è il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
8. Con norma di pari grado, specifici aspetti connessi all'applicazione del presente Regolamento possono essere attribuiti alla competenza di un Settore diverso da quello indicato nel comma precedente.

Articolo 2 bis – Accertamenti Necroscopici

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente ASST (decesso extraospedaliero) e in caso di decesso in struttura ospedaliera/casa di cura/clinica accreditata o RSA /Hospice, da medici nominati dalla Direzione Sanitaria Aziendale (o suoi delegati), come di seguito specificato.

- a) Decesso extraospedaliero: redatto da medici incaricati di funzioni di medico necroscopo dalla Direzione Sanitaria Aziendale, secondo le modalità operative previste dalle singole ASST.
- b) Decesso in struttura ospedaliera/casa di cura/clinica accreditata o RSA /Hospice: redatto da medici della Direzione Sanitaria Aziendale (o suoi delegati).

Nei casi di decesso extraospedaliero, compete al medico necroscopo la richiesta di eventuale riscontro diagnostico al fine di accertare la causa del decesso, secondo le modalità operative previste dalle singole ASST. La constatazione di decesso non deve essere confusa con la "dichiarazione di morte" (o "avviso di morte").

- a) decesso a domicilio: viene redatta dal congiunto o da persona convivente con il defunto o da loro delegati o, in mancanza, da persone informate del fatto;
- b) decesso in ospedale, casa di cura o di riposo, clinica o altra struttura: viene redatta dal direttore sanitario o da un suo delegato (in tal caso coincide con la "relazione di morte").

La dichiarazione di morte deve essere indirizzata all'Ufficiale di stato civile del Comune dove è avvenuto il decesso.

Articolo 3 – Responsabilità

1. Il Comune e/o il soggetto gestore cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non sia penalmente rilevante.
3. I soggetti privati che operano all'interno del Cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del Cimitero.

Articolo 4 Disposizioni di legge e di regolamento per la polizia mortuaria

1. Fanno parte integrante del presente regolamento tutte le altre norme contenute nelle disposizioni statali e regionali che di seguito si richiamano:

- .a. D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
 - .b. Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24;
 - .c. Circolare del Ministero della Sanità 31/07/1998 n. 10;
 - .d. D.P.R. 3/11/ 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
 - .e. L. 30/3/2001, n. 130;
 - .f. D.P.R. 15/7/ 2003, n. 254;
 - .g. Regolamento regionale 09/11/2004, n. 6, successivamente modificato con Regolamento regionale 06/02/2007, n. 1;
 - .h. Legge Regionale 08/02/2005, n. 6;
 - .i. Deliberazione di Giunta Regionale VII/20278 del 21/1/2005, nonché sue modifiche ed integrazioni;
 - .j. Legge Regionale 30/12/2009 n. 33;
 - .k. Legge regionale 4 marzo 2019 -n. 4 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III 'Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali,,
2. Ove la normativa muti, il presente regolamento si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra una revisione regolamentare.

Articolo 5 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono a carico del Comune di Fara Gera d'Adda i servizi attribuiti al Comune dalla normativa statale o regionale e quelli indispensabili per ragioni di interesse pubblico esplicitamente indicati nel presente regolamento.
2. Il Comune espleta a propria cura e spese i servizi indispensabili che ordinariamente sono in carico ai terzi qualora tali servizi riguardino salme, cadaveri o resti mortali di persona indigente ovvero per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. In detti servizi sono ricompresi: fornitura del feretro, inumazione, tumulazione o cremazione, ove richiesta, gratuità ed assegnazione degli spazi vengono definiti con delibera di Giunta Comunale.
3. Lo stato di indigenza è dichiarato dal Responsabile dell'ufficio servizi sociali.
4. Lo stato di disinteresse o abbandono è dichiarato dal Sindaco previo accertamento e relazione dei servizi socio-assistenziali sulla scorta delle informazioni assunte.
5. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse nei confronti del defunto, la fornitura gratuita del feretro, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per il defunto. Il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
6. Per familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.
7. La fornitura della cassa, è a carico del Comune anche nel caso di trasporto obbligatorio di deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico solo nel caso non provvedano i congiunti.
8. Il Comune si può far carico della sepoltura e del monumento funebre di cittadini che abbiano dato

lustrò alla comunità di Fara Gera d'Adda. Compete alla Giunta Comunale, con motivata deliberazione, individuare i destinatari della presente disposizione.

9. Tutti gli altri servizi sono in capo a chi ha richiesto i servizi stessi e sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
10. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso informa il Comune di ultima residenza del defunto cui spettano i relativi oneri.
11. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale.

Articolo 6 Periodo e depositi di osservazione – obitori

1. Il periodo di osservazione è quell'arco di tempo che intercorre fra la morte e il momento in cui il cadavere può essere sepolto ed ha la funzione di verificare eventuali manifestazioni di vita e di consentire l'accertamento dell'effettivo decesso. Generalmente questo periodo di osservazione avviene nella stessa abitazione del defunto, nel caso il decesso sia avvenuto presso di essa, ma se l'ambiente domestico non fosse idoneo e l'A.T.S. territorialmente competente ne certificasse l'antigienicità, occorre trasportare la salma presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali/depositi di osservazione.
2. Il deposito in questi locali è gratuito e non può essere gestito da chi svolge attività funebre.
3. Nel caso il decesso sia avvenuto presso ospedali, case di riposo o altre strutture analoghe, il periodo di osservazione viene effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa, salvo richiesta dei familiari per una localizzazione diversa, pur situata in altro comune (della Regione) Le parti anatomiche riconoscibili (arti in particolare) devono essere conferiti al cimitero del Comune dove si è verificato l'evento, in cassette singole biodegradabili con documentazione accompagnatoria di riconoscimento rilasciata dall'ASST territorialmente competente su richiesta dell'Istituto dove sono stati prodotti. Il trattamento finale è deciso dal Comune. È consentito comunque al legittimo proprietario di fare richiesta esplicita all'Ente che ha prodotto ed all'ASST per l'eventuale seppellimento, tumulazione o incenerimento individuale. Le parti anatomiche non riconoscibili sono trattate come rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
4. A richiesta dei familiari e con oneri a loro carico è possibile trasportare la salma:
 - presso le sale del commiato;
 - presso le camere mortuarie di strutture sanitarie accreditate;
 - presso l'obitorio o deposito di osservazione del Comune;
 - presso l'abitazione propria del defunto o dei suoi familiari;
5. Il Comune provvede al deposito di osservazione in locali idonei del cimitero.
6. L'ammissione della salma è autorizzata dal Comune, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, nei casi previsti, dal competente servizio dell'ASST o dal medico, ai sensi articolo 39 comma 1 del regolamento regionale n. 6/2004 (1).
7. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee al servizio ed anche dei familiari del defunto, tranne per le incombenze loro spettanti.
8. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'azienda unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti ed in conformità all'allegato 9 della deliberazione di Giunta Regionale in materia. La sorveglianza può essere esercitata con la presenza di personale con tale funzione o con ogni altra modalità o strumentazione idonea ad assicurare la funzione propria del locale.

(1) **Art. 39. comma 1 del regolamento regionale n. 6/2004**

1. Per i trasporti di salma di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale, il medico curante o comunque appartenente al Servizio sanitario nazionale, compila apposita attestazione, su modello approvato dalla Giunta regionale.
2. Il trasporto ha luogo in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea autofunebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno.
3. Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata, anche per fax o altra via telematica, unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e all'attestazione medica di cui al comma 1:
 - a) all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinata la salma;
 - b) all'ASST competente per il luogo di destinazione della salma;
 - c) al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.
4. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche per fax o altra via telematica, ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

Articolo 7 Autorizzazioni di operazioni cimiteriali e di cremazione

1. I decessi, con la precisazione della causa di morte, che sia essa naturale, accidentale, delittuosa o dovuta a reati sulla pubblica via, devono essere denunciati all'Ufficiale di Stato Civile, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
2. Dopo aver acquisito il modulo di accertamento della morte, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, deve autorizzare la sepoltura, che può avere luogo quando siano decorse 24 ore dal decesso, rilasciando l'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione, alla cremazione del cadavere e alla eventuale dispersione delle ceneri.
3. Per quanto riguarda le parti anatomiche riconoscibili, l'art. 11 del Regolamento regionale 6/2004 (1) ne prevede la sepoltura secondo le disposizioni del Comune sede della struttura dove è avvenuta l'amputazione, alla quale devono essere attribuiti gli oneri conseguenti.

Le parti anatomiche riconoscibili (arti in particolare) devono essere conferiti al cimitero del Comune dove si è verificato l'evento, in cassette singole biodegradabili con documentazione accompagnatoria di riconoscimento rilasciata dall' ASST territorialmente competente su richiesta dell'Istituto dove sono stati prodotti. Il trattamento finale è deciso dal Comune. È consentito comunque al legittimo proprietario di fare richiesta esplicita all'Ente che ha prodotto ed all' ASST per l'eventuale seppellimento, tumulazione o incenerimento individuale. Le parti anatomiche non riconoscibili sono trattate come rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
4. II compimento della 28° settimana di gestazione rappresenta la discriminante oltre la quale il soggetto, che non abbia compiuto atti respiratori, diviene, ai fini del suo trattamento post mortem, competenza del Comune che rilascia autorizzazione al trasporto ed alla sepoltura. Prima del compimento della 28° settimana la competenza per tali autorizzazioni è dell' ATS, con onere a carico della Struttura dove l'evento si è verificato. In questo caso i resti sono identificati e trattati singolarmente, chiusi in cassetta singola di materiale biodegradabile per inumazione ed incenerimento ed in doppio contenitore per tumulazione. I genitori possono chiedere che i prodotti al di sotto della predetta 28° settimana di gestazione siano sepolti con esequie singole.
5. In caso di morte violenta e qualora esista sospetto di reato (è stato inviato rapporto all'Autorità Giudiziaria o vi è stato comunque un intervento di questa) l'Ufficiale dello Stato Civile non può autorizzare la sepoltura se non dopo aver acquisito il relativo nulla osta, rilasciato dalla stessa Autorità Giudiziaria e deve essere citato nell'autorizzazione.
6. Dopo il rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura, il cadavere può essere trasferito dal luogo di osservazione a quello di seppellimento. I trasporti funebri (relativi a cadaveri, resti mortali, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri) avvengono previo il rilascio di specifica autorizzazione (diversa dall'autorizzazione alla sepoltura). L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Responsabile dell'ufficio comunale competente (nel caso del Comune di Fara Gera d'Adda: Ufficio di Stato civile) all'incaricato del trasporto funebre in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 32 del Regolamento regionale n. 6/2004 (2). È necessaria anche se il trasporto avviene all'interno del Comune.

7. In caso di trasporto di cadavere in altro Comune, la relativa autorizzazione è rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso ed è comunicata al Comune ricevente ed a quelli ove il cadavere sosta per ricevere le onoranze.
8. Nel caso in cui sia necessario trasportare un cadavere destinato alla cremazione, da eseguirsi in Comune diverso, è sufficiente un unico documento per autorizzare sia il trasporto del cadavere in altro Comune, sia il successivo trasporto delle ceneri risultanti al luogo del loro definito deposito.
9. Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria (come designato all'articolo 2 comma 7) , prima del seppellimento, accertato che il cadavere abbia titolo ad essere sepolto nel cimitero di Fara Gera d'Adda, rilascia il nullaosta alla sepoltura.

(1) art. 11 del Regolamento regionale 6/2004: In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura secondo le modalità indicate dal comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima

(2) art. 32 del Regolamento regionale 6/2004:

1. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui all'articolo 8 della legge regionale, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.
2. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
 - a) sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale;
 - b) almeno un'autofunebre, conforme alle prescrizioni del presente regolamento;
 - c) adeguata autorimessa conforme alle prescrizioni del presente regolamento;
 - d) direttore tecnico, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 6;
 - e) la dichiarazione, da parte del richiedente l'autorizzazione, della disponibilità di almeno 4 operatori funebri o necrofori, in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 6 e con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l'autorizzazione o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa in materia di impresa e di mercato del lavoro.
3. I requisiti di cui ai punti b) e c) s'intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.
4. Le funzioni di direttore tecnico possono essere assunte anche dal titolare o legale rappresentante dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.
5. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi previsti dal comma 6 per il direttore tecnico.
6. I requisiti formativi per gli addetti, oltre a quanto stabilito in tema di formazione dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione di direttive comunitarie riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori) e decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626), sono stabiliti dalla Giunta regionale. I corsi formativi sono svolti da soggetti pubblici e privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.
7. In sede di prima applicazione, il direttore tecnico, con esperienza nel settore superiore ai cinque anni e l'operatore funebre, con esperienza di almeno due anni, sono tenuti all'aggiornamento relativo agli aspetti teorici, entro un periodo massimo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
8. Fatte salve le condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività funebre prescritte dalla normativa nazionale vigente, l'attività funebre non può essere esercitata da chi ha riportato:
 - a) condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale;
 - b) condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni;
 - c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;
 - d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
 - e) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.
9. Le condizioni ostative di cui al comma 8 riguardano il titolare dell'autorizzazione, il direttore tecnico, il personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre.
10. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre dà titolo a svolgere l'attività sul territorio regionale.
11. Le imprese già esercenti l'attività funebre alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti entro due anni.

Articolo 8 Deposizione della salma nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto o cremato se non chiuso in feretro avente le caratteristiche prescritte dalla normativa statale e regionale.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decorosamente avvolto in lenzuolo di fibra naturale.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, dovranno essere seguite le indicazioni di cui al R.R. 6/2004 e sS.mm.ii.
6. Previo parere favorevole dell'ASST competente, nei campi ad inumazione può essere autorizzata la sepoltura di cadavere non racchiuso in feretro, ma avvolto nel solo lenzuolo.
7. Laddove siano previsti trattamenti della salma connessi a particolari rituali legati a pratiche religiose, questi trattamenti potranno essere effettuati, previa specifica autorizzazione comunale, sentita l'ASST competente.

Articolo 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto, la sepoltura e/o la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nel regolamento regionale n. 6/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazione in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse in legno.
2. Le salme destinate alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una in legno, l'altra in metallo.
3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito regionale i requisiti sono stabiliti dall'art. 30 del DPR 10/09/1990 n. 285 (1).
4. I trasporti di salma di persone morte per malattia infettiva diffusa vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche dell'art. 30 del DPR 10/09/1990 n. 285 (1).
5. Se una salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, il soggetto gestore, di concerto con l'ufficio di Polizia Mortuaria deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. L'ufficiale di Polizia Mortuaria può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio A.T.S. competente.
6. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata e dichiarata da parte dell'impresa/agenzia delegata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata al campo comune o campo di inumazione, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
7. Sia la cassa di legno sia quella metallica debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
8. E' consentita l'applicazione, alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

(1) art. 30 del D.P.R. 285/1990:

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre

biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.
11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Articolo 10 Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura e la verifica del feretro è fatta, decorso il periodo di osservazione e prima del trasporto del cadavere, sotto la vigilanza del personale addetto al trasporto del cadavere stesso.
2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
3. Sul piano esterno superiore di ogni feretro, all'esterno di ogni cassetta per la raccolta di resti ossei e all'esterno di ogni urna cineraria, è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte. Per il cadavere di persona sconosciuta la piastrina riporta solo la data di morte.

CAPITOLO II

TRASPORTO FUNEBRE E SERVIZIO FUNEBRE

Articolo 11 – Trasporto Funebre (0)

1. Per trasporto funebre si intende il trasporto delle salme, dei cadaveri (ivi compresi i nati morti e i prodotto abortivi), delle ceneri e dei resti ossei. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
2. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285, dal Capo IX del regolamento regionale e, nell'ambito comunale, dalle presenti norme regolamentari.
3. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 37 del regolamento regionale n. 6/2004 (1) se provenienti dalla regione o di cui all'art. 20 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 (2), se provenienti da fuori regione i cui costi sono interamente a carico delle famiglie interessate.
4. Il servizio di trasporto funebre all'interno del territorio comunale può essere esercitato da ogni impresa in possesso dell'autorizzazione all'attività funebre prescritta dall'art. 32 del Regolamento regionale n. 6/2004, modificato dal Regolamento regionale n. 1/2007, incaricata per iscritto dai congiunti del defunto, ovvero da familiare o convivente more uxorio.
5. Il Comune può richiedere ai soggetti che svolgono attività funebre nel territorio regionale di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
 - a. il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b. il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica

via.

6. L'A.T.S. e l'ASST sono tenute a segnalare tempestivamente a chi effettua il trasporto di salma o di cadavere, la sussistenza, o anche solo il sospetto, di situazioni di rischio infettivo o radioattivo.

(0) art. 39 del regolamento regionale 6/2004:

Per il trasferimento delle funzioni di medicina necroscopica dalle ex ASST, ora ATS, alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), il comma 3 - lettera b) dell'art. 39 del regolamento regionale n. 6/2004 deve intendersi come la seguente dicitura: "all' ASST (in sostituzione di ASL) competente per il luogo di destinazione della salma"

(1) art. 37 del regolamento regionale 6/2004:

1. Le autofunebri destinate al trasporto dei cadaveri su strada sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.

2. Le rimesse sono provviste dei mezzi per la pulizia e la sanificazione delle auto funebri.

3. L'ASST nel cui ambito territoriale ha sede la rimessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia al proprietario dell'autofunebre il libretto di idoneità, in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito. Il libretto, redatto secondo l'apposito modello approvato dalla Giunta regionale, è vidimato dall'ASST al momento del rilascio, in caso di effettuazione dei controlli di cui al comma 5, nonché su richiesta del proprietario, quando l'autofunebre debba effettuare trasporti al di fuori del territorio regionale.

4. Il proprietario dell'autofunebre trasmette annualmente all'ASST che ha rilasciato il libretto di cui al comma 3 una dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), sulla continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti, sulle operazioni di disinfezione straordinaria condotte, sul permanere del luogo di abituale rimessaggio e ne allega copia al libretto di idoneità.

5. Periodicamente l'ASST effettua controlli a campione su autofunebri e rimesse, verificando la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e, ove necessario, dettando opportune prescrizioni

(2) art. 20 del DPR 285/1990

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Articolo 12 Modalità del trasporto e percorso

1. Il trasporto funebre, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. leggi di pubblica sicurezza (1), comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso e il trasporto della stessa al deposito di osservazione, il prelievo del cadavere dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. I percorsi dei trasporti funebri non prevedono, di regola, soste diverse da quelle necessarie per il tributo delle estreme onoranze e quelle dettate da causa di forza maggiore.
3. I trasporti funebri possono essere effettuati in forma pubblica con formazione di corteo unicamente nel tratto compreso tra il luogo di deposito di osservazione del cadavere ed il Cimitero di Fara Gera d'Adda. Ovvero il percorso dalla camera ardente, alla Chiesa (o luogo del comiato) con sosta e quindi al Cimitero.
4. Compete al Comune la determinazione dei criteri per gli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri.
5. Dell'effettuazione di trasporti funebri che comportino la formazione di un corteo è data comunicazione da parte dell'Ufficio di Stato Civile al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale che adotta eventuali accorgimenti opportuni al regolare svolgimento del corteo stesso. L'ufficio di Polizia Locale ha facoltà di delegare lo svolgimento del corteo all'impresa/agenzia autorizzata al trasporto.
6. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che di altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
7. I cortei funebri dovranno lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare,

- disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
8. Nel caso di funerale civile, il corteo si svolgerà fino al posto prestabilito dal Sindaco, per proseguire al Cimitero e, dopo le esequie, se richieste, si provvederà alla sepoltura.

(1) art. 27 T.U. leggi di pubblica sicurezza: le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale. Il Questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Articolo 13 Trasporto di salma

1. Costituisce trasporto di salma il suo trasferimento dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.
2. È permesso svolgere il trasporto di salma da parte di esercente l'attività funebre incaricato per iscritto dai congiunti del defunto, ovvero sia di familiare o convivente more uxorio del defunto. Per familiare avente titolo è da intendersi, in ordine di disponibilità il coniuge o il convivente more uxorio, in difetto di questo, ascendenti o discendenti di primo grado, poi gli altri parenti di grado inferiore e infine gli affini.
3. L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dall'Ufficio Polizia Mortuaria (come designato all'articolo 2 comma 7) del Comune in cui è avvenuto il decesso.
4. Il trasporto di salma è svolto sotto la responsabilità di incaricato di pubblico servizio da parte dell'addetto al trasporto.
5. Il luogo di partenza del trasporto è qualunque luogo di decesso o rinvenimento di una salma.
6. Per la movimentazione occorre la espressa richiesta dei congiunti, ad esclusione dei casi nei quali sussistano impedimenti di natura giudiziaria o sussistano problemi per la salute o igiene pubblica.
7. Il trasportosalma deve avvenire a determinate condizioni che salvaguardino eventuali manifestazioni di vita e non comportino alcun rischio per la salute pubblica e con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 37 e 39 del Regolamento regionale n. 6/2004 (2). Il mezzo deve essere temporaneamente chiuso in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

(1) art. 37 del regolamento regionale n. 6/2004:

1. Le autofunebri destinate al trasporto dei cadaveri su strada sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.
2. Le rimesse sono provviste dei mezzi per la pulizia e la sanificazione delle auto funebri.
3. L'ASST nel cui ambito territoriale ha sede la rimessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia al proprietario dell'autofunebre il libretto di idoneità, in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito. Il libretto, redatto secondo l'apposito modello approvato dalla Giunta regionale, è vidimato dall'ASST al momento del rilascio, in caso di effettuazione dei controlli di cui al comma 5, nonché su richiesta del proprietario, quando l'autofunebre debba effettuare trasporti al di fuori del territorio regionale.
4. Il proprietario dell'autofunebre trasmette annualmente all'ASST che ha rilasciato il libretto di cui al comma 3 una dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), sulla continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti, sulle operazioni di disinfezione straordinaria condotte, sul permanere del luogo di abituale rimessaggio e ne allega copia al libretto di idoneità.
5. Periodicamente l'ASST effettua controlli a campione su autofunebri e rimesse, verificando la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e, ove necessario, dettando opportune prescrizioni

art. 39 del regolamento regionale n. 6/2004:

1. Per i trasporti di salma di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale, il medico curante o comunque appartenente al Servizio sanitario nazionale, compila apposita attestazione, su modello approvato dalla Giunta regionale.
2. Il trasporto ha luogo in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea autofunebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno.
3. Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata, anche per fax o altra via telematica, unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e all'attestazione medica di cui al comma 1:
 - a) all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinata la salma;
 - b) all'ASST competente per il luogo di destinazione della salma;
 - c) al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.
4. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche per fax o altra via telematica, ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

Articolo 14 Trasporto di cadavere

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal deposito di osservazione al cimitero, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.
2. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nella cassa, il prelievo del feretro ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
3. È permesso svolgere il trasporto di cadavere da parte di esercente l'attività funebre incaricato per iscritto dai congiunti del defunto, ovvero sia di familiare o convivente more uxorio del defunto. Per familiare avente titolo è da intendersi, in ordine di disponibilità il coniuge o il convivente more uxorio, in difetto di questo ascendenti o discendenti di primo grado, poi gli altri parenti di grado inferiore e infine gli affini.
4. Per il trasporto del cadavere occorre la espressa richiesta dei congiunti, ad esclusione dei casi nei quali sussistano impedimenti di natura giudiziaria o sussistano problemi per la salute o igiene pubblica, nei quali dispone rispettivamente l'Autorità giudiziaria o sanitaria.
5. A richiesta dell'avente titolo il feretro può essere trasportato, con o senza una sosta intermedia, dal luogo di partenza ad un qualunque luogo di destinazione, dentro o fuori del Comune, sulla base della autorizzazione al trasporto rilasciata secondo la normativa vigente.
6. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale comunale o incaricato dal comune presso il cimitero.
7. Il trasporto di cadaveri in cimitero di altro comune, è autorizzato dal Responsabile dell'ufficio competente del comune dove è avvenuto il decesso a seguito di domanda degli interessati.
8. La domanda di trasporto di cadavere deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune dove è avvenuto il decesso.
9. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
10. I cadaveri provenienti da altro comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo posto su una vite di chiusura del feretro.

Articolo 15 Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi

1. Il trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi nell'ambito del Comune o fuori di esso viene effettuato previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile all'incaricato del trasporto.
2. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa la suddetta autorizzazione, con obbligo di consegna della cassetta di resti ossei al servizio di custodia del cimitero di destinazione o, nel caso dell'urna, al destinatario, secondo quanto riportato nell'autorizzazione al trasporto.

Articolo 16 Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro stato aderente, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale

- di Berlino approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, è disciplinato dall'art. 27 del D.P.R. 285/90 (1);
2. Il trasporto di salme per e da altro stato non aderente alla Convenzione Internazionale di Berlino è disciplinato dagli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/90 **(2)**.
 3. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del suddetto D.P.R. (3)

(1) art. 27 del DPR 285/90:

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.
4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055

(2) art. 28 del DPR 285/90:

1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:
a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30; b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate. 2. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

art. 29 del DPR 285/90:

1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:
a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30;
c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate. 2. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.
3. Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità.

(3) art. 25 del DPR 285/90:

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 24 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

Articolo 17 Agenzie di Pompe Funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - .a. espletamento delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - .b. vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - .c. trasporto di salma, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 31 e seguenti del regolamento regionale n. 6/2004.
3. La scelta dell'impresa funebre da parte del cittadino è libera ed è comunicata per iscritto direttamente o attraverso l'impresa stessa all'Ufficio di Polizia Mortuaria.
4. La scelta dell'impresa funebre è una libera ed assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni

atto che possa limitare tale principio costituisce violazione del presente regolamento. **Articolo 18**

– Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese funebri:
 - .a. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - .b. di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - .c. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

CAPITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 19 - Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le tumulazioni autorizzate nei luoghi e con le modalità di cui agli artt. 27 e 28 del Regolamento regionale n. 6/2004 (1).
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri, nonché sulle cappelle private familiari e sulle tumulazioni privilegiate di cui all'art. 28 del Regolamento regionale n. 6/2004, spettano al Sindaco che le esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, dell'A.T.S. competente per territorio.
3. Al cimitero è assicurato un servizio di custodia non continuativa in forma diretta o mediante affidamento a terzi nelle forme di legge.

(1) art. 27 del regolamento regionale n. 6/2004:

1. La cappella privata gentilizia costruita fuori del cimitero può essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri e ossa di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi more uxorio.
2. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal comune, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a carico del richiedente, sentite l'ASST e l'ARPA.
3. I progetti di cui al comma 2 riportano, oltre alle caratteristiche della cappella, anche l'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica.
4. Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.
5. I tumuli presenti nelle cappelle private gentilizie devono rispondere ai requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private nei cimiteri. Le cappelle non sono aperte al pubblico.
6. La costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle gentilizie, sono consentiti soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto con un raggio, dal perimetro della costruzione, minimo di 25 metri e massimo di 50 metri, e sono dotate di una capienza massima per quindici feretri ed eventualmente di ossario o cinerario. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità.
7. Le cappelle gentilizie private e i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 1265/1934, sono soggetti a quanto stabilito dal presente regolamento.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo si applicano anche alle cappelle private e gentilizie, come da regio decreto 1265/1934.

art. 28 del regolamento regionale n. 6/2004: Le tumulazioni privilegiate, autorizzate ai sensi dell'articolo 9, comma 7, lettera c), della legge regionale sono realizzate nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, in quanto applicabile, nonché dei vincoli relativi ai beni ambientali, storici ed artistici.

Articolo 20 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero possono essere accolti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a. i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune di Fara Gera d'Adda, qualunque ne fosse in vita la residenza;

- b.** i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi a Fara Gera d'Adda, al momento del decesso, la loro residenza;
 - c.** i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero per la quale sia già costituito un rapporto concessorio;
 - d.** i nati morti e i prodotti abortivi di persone residenti a Fara Gera d'Adda;
 - e.** i cadaveri delle persone, già residenti a Fara Gera d'Adda, decedute in case di riposo o istituti di ricovero;
 - f.** i cadaveri delle persone che abbiano il coniuge / convivente more uxorio già sepolto nel cimitero comunale;
 - g.** le ossa, i resti mortali e le ceneri derivanti dai cadaveri sopra elencati.
 - h.** i cadaveri delle persone nate nel comune di Fara Gera d'Adda e non residenti in vita per almeno diciotto anni nel comune e non aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata esistente, a condizione che i seppellimenti previsti nel Piano Regolatore Cimiteriale per l'anno antecedente siano stati di numero inferiore a quelli realmente attuati, detta facoltà è concessa limitatamente ad un numero di posti pari al minor numero di seppellimenti effettuati l'anno antecedente;
 - i.** In via straordinaria altri cadaveri di persone che risultino soddisfare i criteri espressi con apposito e specifico atto di indirizzo amministrativo, a condizione che i seppellimenti previsti nel Piano Regolatore Cimiteriale per l'anno antecedente siano stati di numero inferiore a quelli realmente attuati, detta facoltà è concessa limitatamente ad un numero di posti pari al minor numero di seppellimenti effettuati l'anno antecedente;
2. Con apposito atto di indirizzo, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nel cimitero comunale di altre categorie, oltre a quelle di cui alle lettere precedenti, purché gli effetti siano previsti nel piano cimiteriale.

<p>CAPITOLO IV</p> <p>PIANO CIMITERIALE</p>

Articolo 21 Il Piano Cimiteriale

- Il Comune di Fara Gera D'adda è dotato di Piano Regolatore Cimiteriale Comunale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di 20 anni;
- Il Piano cimiteriale individua e localizza le aree destinate all'inumazione, alla tumulazione e alla realizzazione di tombe famiglia;
- Il Piano cimiteriale individua i servizi cimiteriale obbligatori e individua le aree sulle quali realizzare i servizi cimiteriali obbligatori ma non ancora realizzati;
- Il piano cimiteriale contiene un elaborato denominato "norme tecniche di attuazione" che detta le dimensioni minime e massime delle sepolture e che detta le tipologie edilizie ammesse nel cimitero;
- Le norme tecniche contengono tutti i dati dimensionali a cui dovrà sottostare la progettazione di qualunque fabbricato all'interno del cimitero;
- Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri o soppresso quello esistente il comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per la redazione del piano cimiteriale.

Articolo 22 Composizione del cimitero

1. Il Piano Cimiteriale Comunale prevede la seguente dotazione:
 - a. Ufficio custode con relativi servizi igienici;
 - b. Camera mortuaria (deposito mortuario);
 - c. Ossario comune;
 - d. Cinerario comune in progetto;
 - e. Campi per inumazione/demineralizzazione;
 - f. Campi per tumulazione;
 - g. Colombari;
 - h. Ossarietti;
 - i. Cappelle gentilizie;
 - l) Giardino delle rimembranze in progetto;

CAPITOLO V

INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE

Articolo 23 – Inumazione/demineralizzazione

1. Le sepolture per inumazione sono quelle effettuate nella nuda terra.
2. Nel cimitero di Fara Gera d'Adda le sepolture per inumazione hanno una durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, e vengono effettuate in aree in concessione.
3. Ogni salma destinata all'inumazione deve essere chiusa in cassa di legno ed essere sepolta in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
4. Per quanto attiene alle caratteristiche delle fosse si applicano le norme di cui all'articolo 15 del regolamento regionale n. 6/2004 (1) nonché le norme contenute nel piano regolatore cimiteriale. Per quanto attiene le caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 18 e allegato 3 del regolamento regionale n. 6/2004 (2) se il trasporto è interno alla regione; si applicano gli articoli 30 e 31 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se i feretri provengono da fuori regione.
5. Qualora si tratti di cadaveri di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari (condizioni accertate secondo quanto previsto dal precedente articolo 5) la concessione viene data a titolo gratuito in campo comune, è facoltà del comune individuare la posizione della sepoltura ed i decori monumentali, decori che possono solo in questo caso derogare per tipologia e materiale le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Cimiteriale.
6. Le sepolture per demineralizzazione sono effettuate nel campo di demineralizzazione; le sepolture per mineralizzazione hanno una durata di 5 anni e si effettuano per i resti indecomposti provenienti da precedente tumulazione

(1) art. 15 del regolamento regionale n. 6/2004:

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.
2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.
3. La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.
4. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.
5. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

6. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
7. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.
8. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.
9. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.
10. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
11. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASST, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

(2) art. 18 del regolamento regionale n. 6/2004:

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria).
2. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
3. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
4. Per un periodo massimo di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentito l'uso di casse con requisiti non conformi a quanto stabilito all'allegato 3, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

Articolo 24 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie o contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi in opere murarie loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare le spoglie mortali per un periodo di tempo determinato (vedi art. 45 del presente regolamento).
2. La tumulazione può essere sotterranea (loculi interrati) o in elevazione (loculi colombari/ossarietti);
3. Le sepolture private a sistema di tumulazione, regolamentate dal capo XV del D.P.R. 285/90, sono oggetto di concessione secondo le modalità indicate nel presente regolamento.
4. In seguito ad accertata esigenza, e previa verifica dello spazio necessario, è possibile l'inserimento, nell'area data in concessione, di cassette di resti o urne cinerarie, dietro pagamento del diritto stabilito in tariffa.
5. Per quanto attiene le caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 18 e allegato 3 del regolamento regionale n. 6/2004 se il trasporto è interno alla regione; si applicano gli articoli 30 e 31 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se i feretri provengono da fuori regione.
6. Per le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'articolo 16 e allegato 2 del regolamento regionale n. 6/2004 **(1)**, nonché le norme contenute nel piano regolatore cimiteriale.
7. Le operazioni di estumulazione per far posto ad un nuovo feretro saranno consentite soltanto nei campi in cui tali operazioni possano avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

(1) art. 16 del regolamento regionale n. 6/2004:

1. I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali.
2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
3. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
4. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
5. I requisiti dei loculi per i quali l'autorizzazione alla costruzione o all'adattamento sia rilasciata successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabiliti nell'allegato 2.
6. I comuni autorizzano la costruzione di nuovi loculi o l'adattamento di quelli esistenti e verificano il rispetto del progetto autorizzato.
7. Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, sono previste adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.
8. Per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentita la tumulazione, in deroga al comma 4, in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le seguenti condizioni:
 - a) il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, come preventivamente accertato dal comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa quella che provi l'avvenuta sepoltura di un feretro, o sulla

base di altri riscontri obiettivi;

b) la tumulazione possa aver luogo con le modalità di cui al comma 9;

c) il comune sia dotato del piano cimiteriale nel quale si prevede l'adeguamento, entro venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, di tutte le sepolture che derogano a quanto previsto dal comma 4. L'adeguamento può comportare a carico delle sepolture tutte le operazioni necessarie per il rispetto di quanto previsto dal comma 4, ivi comprese la modifica, il trasferimento, la soppressione, l'inutilizzazione; resta ferma, per le sepolture costituenti oggetto di rapporto concessorio già in essere, la necessità di prevedere, in assenza di soluzioni alternative, il rimborso, nella misura strettamente dovuta, della tariffa a suo tempo corrisposta dal concessionario, con esclusione del rimborso del costo di lapidi e monumenti eventualmente rimossi, riposizionati o ricostruiti e di qualsiasi altro costo sostenuto dal concessionario;

d) il comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista dal piano cimiteriale;

e) la tumulazione sia compatibile con l'adeguamento previsto dal piano cimiteriale;

f) la deroga sia prevista dal regolamento comunale. Detto regolamento, ove preveda la deroga, può anche darne una disciplina più restrittiva rispetto a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10.

9. Qualora non vi siano pareti di separazione fra i feretri o quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:

a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;

b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas, avente le caratteristiche di cui all'allegato 3;

c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.

10. In mancanza di una o più condizioni di cui al comma 8 e, in ogni caso, decorso il termine di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel loculo, nella cripta o nella tomba possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione. Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei.

Articolo 25 Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria si può effettuare solo se risulta verificata la disponibilità di loculi per il deposito provvisorio ed è ammessa nei seguenti casi:
 - .a. il defunto sia destinato ad essere tumulato in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono salme, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione;
 - .b. nell'eventualità che, prima di procedere alla tumulazione del defunto, si debbano effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - .c. nell'ipotesi in cui contemporaneamente i familiari abbiano presentato domanda di concessione di area per la costruzione di sepolcro o tomba di famiglia;
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria (come designato all'articolo 2 comma 7) in considerazione del permanere delle circostanze di cui al comma precedente. Ordinariamente, un deposito provvisorio non può avere una durata superiore ai 6 mesi. Solo qualora ricorrano i casi di cui al precedente punto è ammessa una durata complessiva non superiore ai 18 mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato a giorno con le modalità stabilite nella Delibera di Giunta di definizione delle tariffe, con riferimento al periodo decorrente dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione.
5. La autorizzazione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso gli uffici comunali.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria (come designato all'articolo 2 comma 7), previa diffida, provvederà a fare tumulare il cadavere in colombario. Chi dispone l'estumulazione di un feretro tumulato ai sensi del presente comma, deve corrispondere al Comune anche la corrispondente tariffa per il lavoro di tumulazione.
7. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
8. La tumulazione provvisoria in apposito loculo è disposta dal Responsabile del Servizio di Polizia

Mortuaria (come designato all'articolo 2 comma 7) ogniqualvolta vi sia dubbio sul diritto di ammissione nel cimitero da parte del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto, o per ragioni di ordine morale. Le spese inerenti la tumulazione provvisoria saranno addebitate a carico del parente o avente diritto finale.

9. Il richiedente dovrà provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione; le controversie fra titolari di diritto di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.
10. La tumulazione provvisoria in apposito loculo dovrà, altresì, avvenire ogni volta che non sarà possibile ricevere il nulla osta alla sepoltura da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria (es. in occasione di ponti festivi o per operazioni da svolgere nella giornata di sabato).
11. E' autorizzabile il deposito provvisorio in camera mortuaria per un tempo massimo di 5 giorni decorrenti dal funerale nell'attesa di cremazione del feretro.

Articolo 26 Esumazioni ordinarie/strordinarie

1. L'esumazione consiste nel togliere dalla fossa scavata nella nuda terra i resti del cadavere che vi era stato sepolto; Le operazioni di esumazione sono assoggettate al pagamento di tariffa.
2. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni, fatti salvi i prolungamenti dovuti ad esigenze organizzative del Comune.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre a quello di aprile.
4. Si applicano alle esumazione ordinarie le disposizioni contenute nell'art. 20 del regolamento regionale n. 6/2004. (1)L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria(come designato all'articolo 2 comma 7), per trasferimento ad altra sepoltura o in altro cimitero o per cremazione.
5. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 (da ottobre ad aprile).
6. Si applicano alle esumazione straordinarie le disposizioni contenute nell'art. 20 del regolamento regionale n. 6/2004.
7. E' compito dell'incaricato alla esumazione stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
8. Le operazioni relative alle esumazioni sono eseguite, di norma, da imprese appositamente incaricate dall'Ufficio di Polizia Mortuaria (come designato all'articolo 2 comma 7).
9. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata, il resto mortale potrà:
 - a. essere trasferito in altra fossa (campo comune) in contenitori di materiale biodegradabile per un periodo di anni cinque.
 - b. essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.
10. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie quando si tratta di salma portatrice di radioattività, a meno che l'A.T.S. dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute, nel caso di cadaveri portatori di radioattività, dovranno essere seguite le indicazioni di cui al R.R. 6/2004 e sS.mm.ii.
11. Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva – diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte.
12. Per le esumazioni (ordinarie, straordinarie, traslazioni) non vi è più l'obbligo della presenza da parte dell'incaricato dell'A.T.S. competente, il cui intervento può comunque essere richiesto dal Comune in caso di eventuale pregiudizio per la salute pubblica.

(1) art. 20 del regolamento regionale n. 6/2004:

1. I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati dal comune ai sensi dell'articolo 9, comma 8, lettera b), della legge regionale.
2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni.
3. Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo è pari ad almeno vent'anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente.
4. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.
5. Con le pubbliche affissioni di cui al comma 4 viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.
6. I feretri possono essere esumati o estumulati in via straordinaria prima della scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, per:
 - a) ordine dell'Autorità giudiziaria;
 - b) trasporto in altra sepoltura;
 - c) cremazione.
7. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune. La presenza di personale dell'ASST può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
8. Sul contenitore di esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi utilizzato per il trasporto sono riportati il nome, il cognome e la data di morte del defunto.
9. Gli esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie sono riposti in contenitori idonei alla destinazione. Per i trasporti al di fuori del cimitero, detti contenitori o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.
10. È consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché immediatamente all'esterno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
11. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
12. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASST dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
13. Le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal comune, secondo criteri su cui esprime il proprio parere l'ASST competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere s'intende favorevole.
14. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

Articolo 27 Avvisi di scadenza

1. Compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria (come designato all'articolo 2 comma 7) autorizzare con specifico provvedimento, il periodo di effettuazione delle esumazioni/estumulazioni ordinarie. Di tale provvedimento è data adeguata pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 30 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza, preferibilmente durante il periodo di commemorazione dei defunti.
2. Il Comune cura la stesura di tabulati od elenchi, con l'indicazione di cognome, nome, data di nascita e di morte delle persone i cui cadaveri devono essere esumati in via ordinaria.

Articolo 28 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Con l'estumulazione si procede al disseppellimento del feretro che era stato racchiuso in un loculo.
2. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
3. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni se si tratta loculo stagno o 10 se si tratta di loculo aerato.
4. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

-a richiesta dei familiari interessati;

-su ordine dell'autorità giudiziaria.

5. Compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria (come designato all'articolo 2 comma 7) autorizzare con specifico provvedimento, il periodo di effettuazione delle estumulazioni ordinarie e il trattamento stabilito in via ordinaria per le ossa e gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi non richiesti da aventi titolo.
6. Le operazioni di estumulazione ordinaria sono eseguite, di norma, da imprese appositamente incaricate dall'Ufficio di Polizia Mortuaria (come designato all'articolo 2 comma 7).
7. Le ossa rinvenute a seguito delle estumulazioni ordinarie possono eventualmente essere raccolte in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda, le ossa sono collocate in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa posa in contenitori di materiale biodegradabile. Il periodo di inumazione è abbreviato al termine minimo di cinque anni se non disposto diversamente dal Comune.
9. Nel caso di estumulazioni straordinarie, a richiesta degli interessati, l'Ufficio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, alla cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
10. Si applicano alle estumulazioni ordinarie e straordinarie le disposizioni contenute nell'art. 20 del regolamento regionale.
11. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite estumulazioni quando si tratta di salma portatrice di radioattività, a meno che l'A.T.S. dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute, nel caso di cadaveri portatori di radioattività, dovranno essere seguite le indicazioni di cui al R.R. 6/2004 e sS.mm.ii.
12. Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva – diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte.
13. Per le estumulazioni (ordinarie, straordinarie, traslazioni) non vi è più l'obbligo della presenza da parte dell'incaricato dell'A.T.S. competente, il cui intervento può comunque essere richiesto dal Comune in caso di eventuale pregiudizio per la salute pubblica.
14. In ogni tempo il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria (come designato all'articolo 2 comma 7) potrà ordinare che vengano estumulate e, quindi, inumate d'ufficio salme tumulate in loculi che spandessero materie organiche o moleste esalazioni, salvo che si possano reperire o diffidare i familiari a provvedere d'urgenza, a propria cura e spese.

Articolo 29 – Raccolta ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere, di regola, depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto e la data di nascita e di morte (se noti).
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in colombaro o in tomba privata, sepolcreto o cappella di famiglia, la relativa aggiunta della cassetta è subordinata al pagamento della somma indicata nel tariffario.

Articolo 30 Oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione

1. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie sono a carico del richiedente o aventi causa, gli eventuali oneri necessari per la sepoltura dei resti indecomposti nel campo di mineralizzazione sono a carico del comune.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti ossei in ossarietto o in tumulazione privata, questa è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa. L'onere relativo alla traslazione sarà a carico dei familiari, in caso di traslazione il posto precedentemente occupato resterà nelle disponibilità del comune senza rimborso alcuno.
3. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione straordinarie (compreso lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali) sono a carico di chi le richiede.

Articolo 31 Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'ufficio di Polizia Mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 32 Disponibilità dei manufatti

1. I manufatti e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni/estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse secondo le norme vigenti al momento della riassegnazione.
2. Su richiesta degli aventi diritto il Comune può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, consegnati all'avente diritto.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

<p style="text-align: center;">CAPITOLO VI CREMAZIONE</p>

Articolo 33 Cremazione

1. Il Comune di Fara Gera d'Adda non dispone di impianto di cremazione e, pertanto, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino, così anche i familiari del defunto per il quale è richiesta l'autorizzazione alla cremazione.
2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 285/1990 (1) è rilasciata, a richiesta dei familiari, in presenza delle condizioni ivi indicate. Ai sensi dell'art. 12 "Autorizzazione alla cremazione" comma 1 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004, N. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" la cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma I, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo su modulo approvato dalla Giunta regionale", considerato che le funzioni di medicina necroscopica sono state trasferite dalle ex ASST, ora ATS, alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST).
3. Le operazioni relative alla cremazione di un cadavere e alla raccolta delle relative ceneri devono rispettare quanto prescritto dall'art. 80 del D.P.R. 285/1990 (2).
4. A richiesta degli interessati e in base ad apposita concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

(1) art. 79 – comma 1 -del DPR n. 285/1990:

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

(2) art. 80 – comma 1 -del DPR n. 285/1990:

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Articolo 34 – Affidamento e dispersione di ceneri

1. Il Comune espleta i compiti che le leggi statali e regionali gli attribuiscono in materia di affidamento delle ceneri e loro conservazione al di fuori del cimitero o dispersione.
2. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile con le modalità indicate nell'art. 14 del regolamento regionale n. 6/2004 (1). La relativa autorizzazione alla detenzione viene rilasciata:
 - a. dal Comune di decesso;
 - b. dal Comune che ha autorizzato la cremazione in caso di cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazioni o da estumulazioni;
 - c. dal Comune dove sono tumulate le ceneri in caso di affidamento di ceneri precedentemente tumulate.
3. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi dell'art. 13 del regolamento regionale n. 6/2004 (2), potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore

- testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto.
4. La dispersione delle ceneri è ammessa in aree eventualmente destinate all'interno del cimitero, in natura (non su terreni di proprietà del Comune di Fara Gera d'Adda esterni al cimitero) o in aree private all'aperto (con il consenso del proprietario).

(1) art. 14 del regolamento regionale n. 6/2004:

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
6. I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, dal quale risultano le generalità e la residenza di chi prende in consegna l'urna. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
7. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.
8. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

(2) art. 13 del regolamento regionale n. 6/2004:

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero.
2. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'articolo 7, comma 2, della legge regionale.
3. Copia del documento di cui al comma 2 è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.
4. La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.
5. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
6. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1

CAPITOLO VII
POLIZIA CIMITERIALE

Articolo 35 Operazioni cimiteriali

1. Qualora il Comune non avesse affidato la gestione delle operazioni cimiteriali ad apposita ditta, queste (tumulazione, inumazione, esumazione ed estumulazione straordinarie) saranno eseguite da impresa individuata dal familiare, iscritta alla Camera di Commercio e autorizzata allo svolgimento di operazioni cimiteriali, il cui nominativo dovrà essere indicato nella richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'operazione cimiteriale e dovrà essere iscritta al registro comunale delle ditte autorizzate a svolgere i lavori all'interno del cimitero.
2. Al fine dell'iscrizione al registro comunale delle ditte autorizzate a svolgere i lavori all'interno del cimitero, le ditte devono produrre:
 - .a. richiesta scritta su apposito modulo predisposto dal Comune; .b. copia certificato di iscrizione alla camera di commercio;
 - .c. copia della polizza di assicurazione contro danni a cose e persone per un valore massimo di € 1.000.000,00;
3. L'autorizzazione avrà validità fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene presentata la richiesta.
4. Salvo situazioni particolari, autorizzate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, lo scavo

della fossa deve avvenire nel medesimo giorno del funerale; durante tutto il periodo antecedente alla posa del monumento dovrà essere mantenuta in sicurezza l'area della fossa.

5. Per calare nella fossa un feretro l'operazione deve essere eseguita con corde o a braccia o mediante mezzo meccanico sicuro.

Articolo 36 – Orario del cimitero

1. Con apposito provvedimento sarà disposto l'orario di apertura e chiusura del cimitero.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. Eventuali modifiche degli orari saranno stabilite dal Sindaco con apposita ordinanza.

Articolo 37 Divieti

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, tranne nel caso di cani per non vedenti;
 - b. alle persone in stato di ubriachezza o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d. ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute che rendano difficile la deambulazione, opportunamente documentati, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria (come designato all'articolo 2 comma 7) può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.
4. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - .a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - .b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - .c. introdurre oggetti irriverenti;
 - .d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - .e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - .f. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - .g. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - .h. disturbare in qualsiasi modo i visitatori anche con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria (come designato all'articolo 2 comma 7) . Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - .j. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - .k. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - .l. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non

accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria(come designato all'articolo 2 comma 7);

- .m. qualsiasi attività commerciale, non autorizzata dal Comune;
 - .n. qualsiasi operazione cimiteriale da parte di soggetti non autorizzati dal Comune;
 - .o. qualsiasi forma pubblicitaria fissa o mobile, non autorizzata dal Comune;
 - .p. depositare vasi di fiori e lumini sui pavimenti dei colombari.
5. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
 6. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 38 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, previa autorizzazione del Responsabile di Polizia Mortuaria(come designato all'articolo 2 comma 7).
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso da parte dell'Amministrazione Comunale al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale.

Articolo 39 Fiori e piante ornamentali

1. All'interno del perimetro di concessione o dell'area assegnata, è consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo non superino le altezze stabilite dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore cimiteriale e che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia.
2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria (come designato all'articolo 2 comma 7) li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
3. Nel cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbacce.
4. E' vietata l'apposizione di corone funebri direttamente sulle singole tombe fatta eccezione per il solo cofano. Le corone dovranno essere necessariamente collocate all'ingresso del cimitero in apposito spazio stabilito dall'ufficio di Polizia Mortuaria.

Articolo 40 Materiali ornamentali

1. Dalle sepolture saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria (come designato all'articolo 2 comma 7) disporrà,

senza diffida alcuna, il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da

renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi (a partire dal quarto giorno successivo alla tumulazione).

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo pretorio comunale e al cimitero per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti al precedente art. 33 in quanto applicabili.

CAPITOLO VIII CONCESSIONI
--

Articolo 41 - Sepolture private

1. Nel cimitero di Fara Gera d'Adda possono essere concesse:
 - .a. Aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione, sia individuali (loculi di tipo ipogeo) che per famiglie e collettività (Cappelle gentilizie o edicole funerarie stile obbligato);
 - .b. Aree per la sepoltura a sistema di inumazione;
 - .c. Manufatti (costruiti dal Comune) per le sepolture a sistema di tumulazione, sia individuali (colombari, ossarietti) che per famiglia (tumuli multipli);

Articolo 42 – Tipologia di concessioni

1. Le concessioni possono riguardare aree spoglie, con il conseguente onere da parte del concessionario di predisporre le strutture cimiteriali, ovvero aree complete di manufatto, con l'onere da parte del concessionario di corrispondere al Comune il canone di cui all'apposito tariffario.
2. Nella determinazione dei canoni di concessione di aree cimiteriali, la Giunta Comunale tiene conto della tipologia dell'area data in concessione, della durata della concessione medesima, dell'eventuale manufatto costruito a cura del Comune ed abbinato alla concessione, nonché di una somma destinata quale contributo alle spese generali di gestione del Cimitero.
3. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali.
4. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - .a. il soggetto (cioè il concessionario);
 - .b. la durata della concessione;
 - .c. le modalità di esercizio del diritto di sepoltura;
 - .d. le persone destinatarie della concessione (cioè gli aventi diritto);
 - .e. individuazione dell'oggetto della concessione (loculo, tomba di famiglia, area, ecc.);
 - .f. il numero posti realizzati o realizzabili;
 - .g. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca;
 - .h. le clausole risolutive.
5. In caso di mancata firma del contratto di concessione da parte del privato, la concessione decade di diritto e la somma già versata sarà trattenuta.

6. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione è regolata da schema di contratto tipo approvato dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, previa assegnazione del manufatto o dell'area.
8. Per quanto non previsto dal presente regolamento comunale vale quanto stabilito dal Capo V del regolamento regionale e dal Capo XVIII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Articolo 43 Concessionario ed utilizzo delle sepolture

1. Le sepolture devono essere date in concessione a persone fisiche.
2. Il concessionario non può disporre della sepoltura in maniera difforme da quanto previsto dal presente Regolamento e dal provvedimento di concessione. In particolare il diritto d'uso della sepoltura non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
3. La stipula dell'atto di concessione è effettuata con scrittura privata subordinatamente al versamento degli importi dovuti dal concessionario sia per la tariffa di concessione, sia per le spese di stipulazione.
4. Il titolare della concessione è tenuto a dare notizia al Comune di eventuali cambiamenti di indirizzo affinché possa sempre disporre dei dati aggiornati in caso di necessità.

Articolo 44 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 (1).
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 (2).
3. La durata delle concessioni cimiteriali è fissata:
 - .a. in 99 anni per le Cappelle gentilizie e per le edicole funerarie a stile obbligato;
 - .b. in 30 anni per le nicchie ossario / cinerari individuali;
 - .c. in 30 per i loculi in colombaro;
 - .d. in 30 anni, per aree concesse per la tumulazione ipogea (interrata) singola o multipla;
 - .e. in 10 anni, per aree ad inumazione.
4. La decorrenza della concessione coincide con:
 - .a. la data di stipula del contratto di concessione per le aree destinate a cappelle ed edicole;
 - .b. la data di sepoltura del cadavere per i tumuli singoli o multipli e per i colombari; la data di sepoltura dei resti o delle ceneri per le nicchie ossario/ cinerari individuali;
5. A richiesta degli interessati, il responsabile del servizio consente il rinnovo delle concessioni fino ad un massimo di anni 50 dalla data della concessione originaria per aree concesse per la tumulazione ipogea (interrata) singola o multipla e fino ad un massimo di anni 40 per i loculi in colombaro; Sempre a richiesta degli interessati, il responsabile del servizio consente il rinnovo delle concessioni delle aree ad inumazione fino ad un massimo di anni 15 dalla data di sepoltura.
6. Le concessioni relative a tumuli ipogei plurimi sono, in concomitanza con la tumulazione di un nuovo feretro, prorogate con la finalità di garantire al feretro stesso un periodo di tumulazione di 20 anni.
7. Ad eccezione delle concessioni per le cappelle e le edicole, il diritto di concessione decade al

momento dell'estumulazione/esumazione del/i cadavere/i o dei resti per cui è stato concesso il posto, salvo quanto previsto dal comma successivo.

8. Quando si estumula per far posto ad un nuovo feretro, nei casi consentiti, la durata della concessione a tempo determinato viene prolungata per il tempo occorrente a garantire al nuovo feretro un periodo di tumulazione di 20 anni.
9. Per le proroghe di cui ai commi 5, 6, 8 e 10 del presente articolo vengono determinate apposite tariffe.
10. In via transitoria tutte le concessioni che alla data di approvazione del presente nuovo regolamento di Polizia Mortuaria risultano già scadute a richiesta degli interessati, il responsabile del servizio consente il rinnovo delle concessioni per un ulteriore tempo fino ad un massimo di anni 5 sempre che la proroga non infici le operazioni di manutenzione e riordino dei singoli campi.

(1) art. 92 del DPR n. 285/1990: Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo

(2) art. 98 del DPR n. 285/1990:

1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.
2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento

Articolo 45 Modalità di concessione

1. La concessione di loculi singoli o multipli, di colombari e di posti ad inumazione avviene solo in presenza di feretro da tumulare/inumare;
2. La concessione in uso di sepolture in colombari è assegnata solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi. Può essere concesso il loculo attiguo a quello del defunto solo al coniuge, al convivente more uxorio o al parente di primo grado superstite con età superiore ai 65 anni sempre che il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno ventennale.
3. La tumulazione di resti o ceneri mortali individuali nelle nicchie ossario può essere concessa anche in occasione di programmate esumazioni o estumulazioni.
4. L'assegnazione dei posti di cui al primo comma del presente articolo è effettuata seguendo la numerazione progressiva. Non è consentita la scelta da parte del richiedente.
5. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento o trasferita agli eredi per successione legittima o testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
6. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado.
7. La concessione di aree per cappelle ed edicole, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di ricevimento della domanda di concessione.
8. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 46 Persone destinatarie della concessione

1. Le sepolture private concesse a persone fisiche sono riservate:
 - a. al concessionario e ai suoi parenti e affini in linea retta, ai parenti in linea collaterale entro

- b. il sesto grado;
 - b. ai loro conviventi more uxorio;
 - c. alle persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze verso il concessionario, il coniuge, il convivente "more uxorio".
2. Le sepolture private concesse ad enti e associazioni sono riservate alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
 3. Viene comunque riconosciuto lo jus sepulchri al coniuge che, rimasto vedovo, contrae nuove nozze.
 4. La indebita tumulazione di soggetti non aventi titolo comporta la rimozione immediata dei cadaveri a cura e spese di chi ne aveva richiesto la sepoltura.
 5. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, esperendo comunque gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
 6. L'eventuale richiesta da parte del concessionario di tumulazione a favore di una persona che abbia acquisito particolare benemerienza nei confronti di tutti i titolari del diritto di concessione, sarà presa in esame e concessa dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria (come designato all'articolo 2 comma 7) e sulla base di un'apposita dichiarazione presentata dal concessionario ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
 7. Il diritto d'uso del sepolcro può essere limitato dall'originale concessionario alle persone della famiglia da lui prescelte e individuate nell'atto di concessione.
 8. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un apposito assenso da presentare al Comune che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, ne prende atto. L'assenso è presentato sotto forma di dichiarazione, cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di più titolari della concessione, l'assenso potrà essere presentato anche da uno solo dei titolari il quale dovrà dichiarare di agire in nome e per conto di tutti gli aventi titolo assumendosi ogni responsabilità in caso di dichiarazione mendace lasciando estraneo il Comune da ogni controversia tra i concessionari.

Articolo 47 Subentro nel diritto di sepolcro

1. Quando viene a mancare il concessionario (persona fisica) ciascun erede (per successione legittima o testamentaria) gli subentra per intero nella qualità di concessionario. Dal subentro sono esclusi i semplici legatari. I discendenti legittimi o gli eredi testamentari, entro 12 mesi dal decesso del concessionario, devono dare comunicazione scritta al Comune chiedendo la variazione dell'intestazione della concessione designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
2. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazione inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
3. Quando si parla di subentro non si fa riferimento alla concessione in sé che rimane invariata, quanto ad un subentro nei diritti e doveri che da essa sono scaturiti.
4. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.
5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Articolo 48 Rinuncia alla concessione

1. Il concessionario ha diritto di rinunciare, in ogni momento, per iscritto, alla concessione, indipendentemente dalla tipologia di sepoltura.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.
3. Le operazioni di estumulazione o esumazione e trasferimento saranno a carico del concessionario rinunciante.
4. La rimozione dall'area concessa di tutti i feretri ed i resti in essa custoditi è considerata implicita rinuncia alla concessione da parte di tutti i concessionari.
5. In caso di rinuncia espressa o implicita, la sepoltura rientra nella piena disponibilità del Comune.
6. Può essere consentita la traslazione di una salma da un qualunque posto in concessione ad un altro posto e può essere consentito il cambio di sepoltura in assegno di diverso tipo. La nuova sepoltura non darà luogo a rimborso per il posto abbandonato.
7. Il Comune non è tenuto a indennizzare in alcun modo il concessionario rinunciataro sia in caso di rinuncia esplicita sia in caso di rinuncia implicita.

Articolo 49 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Dell'avvio del procedimento di revoca l'amministrazione darà notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale, o attraverso gli strumenti ritenuti più idonei, per la durata di 60 giorni, da effettuare almeno un mese prima della revoca, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 50 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, fatta salva la deroga di cui al precedente art. 46 – comma 6;
 - b. al momento dell'estumulazione del cadavere o dei resti per cui è stato concesso il posto, ad eccezione delle concessioni relative alle tombe di famiglia e alle cappelle gentilizie e dei casi in cui è autorizzata l'estumulazione per la successiva tumulazione di un feretro (nei soli casi consentiti);
 - c. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - d. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - e. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

- f. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - g. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - h. estinzione degli aventi diritto alla sepoltura (la famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura);
 - i. quando il richiedente non provvede entro i termini stabiliti al pagamento della tariffa di concessione cimiteriale;
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e), f), g) e i) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. Nell'atto di diffida il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria (come designato all'articolo 2 comma 7) fissa un termine entro cui il può formulare osservazioni o deduzioni ovvero assumere impegni atti a rimuovere le circostanze che hanno dato origine all'avvio del procedimento di decadenza.
 4. Decorso vanamente il termine previsto dalla diffida, il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria pronuncia la decadenza della concessione.
 5. Ove il concessionario presenti osservazioni e deduzioni, il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria li esamina. Ove li ritenga fondati, dispone l'archiviazione senza provvedimento del procedimento di decadenza. In caso contrario, dopo aver motivato l'insufficienza o l'irrelevanza delle argomentazioni addotte dal concessionario, pronuncia la decadenza della concessione.
 6. Ove il concessionario assuma impegni atti a rimuovere le circostanze che hanno dato origine all'avvio del procedimento di decadenza l'Ufficio di Polizia Mortuaria sospende il procedimento di decadenza per il tempo necessario all'attuazione degli impegni. Decorso questo termine, e decorsi anche eventuali periodi di proroga eventualmente concessi, il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria (come designato all'articolo 2 comma 7) verifica l'adempimento degli impegni assunti dal concessionario. Ove tali impegni siano stati concretizzati viene disposta l'archiviazione del procedimento di decadenza. In caso contrario, previo ulteriore invito al concessionario a formulare osservazioni, il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria (come designato all'articolo 2 comma 7) pronuncia la decadenza della concessione.
 7. In casi di irreperibilità la diffida e il provvedimento di decadenza vengono pubblicati all'albo pretorio comunale e attraverso gli strumenti ritenuti più idonei per la durata di 30 giorni consecutivi.
 8. Annualmente l'Ufficio di Polizia Mortuaria provvederà alla ricognizione di tutte le sepolture in essere che versino nelle condizioni di cui al comma 1 al fine di emettere i conseguenti provvedimenti di decadenza.

Articolo 51 Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria (come designato all'articolo 2 comma 7) disporrà, se del caso, la traslazione del feretro, del contenitore di esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo, dell'urna cineraria, della cassetta resti ossei, rispettivamente in campo di inumazione, cinerario comune, ossario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli aventi titolo.
2. Successivamente il Comune disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune. Il Comune tornerà in possesso dell'area o del manufatto concesso in uso.

3. Ai titolari delle concessioni per cui è pronunciata la decadenza, nulla è dovuto a titolo di indennizzo. Il Comune si riserva di adire le vie legali contro i suddetti titolari ove, con il loro comportamento, abbiano arrecato danno o pregiudizio al Comune.

Articolo 52 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, fatte salve le proroghe di cui al precedente articolo 45 commi 5, 6 e 8 ovvero per mancanza dei soggetti che possano assumere la qualità di concessionario ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del regolamento regionale n. 6/2004 (1).
2. Nei casi di cui sopra si applica quanto previsto dal precedente art. 29 – estumulazioni ordinarie.

(1) art. 26 del regolamento regionale n. 6/2004:

1. La soppressione di un cimitero può essere autorizzata a condizione che sia stato predisposto il piano cimiteriale di cui all'articolo 6.
2. La soppressione viene autorizzata dall'ASST, previo sopralluogo e parere dell'ARPA, su richiesta del comune, cui è allegata una relazione tecnica riportante:
 - a) lo stato delle inumazioni presenti;
 - b) il piano di trasferimento dei cadaveri, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, di resti ossei;
 - c) la prevista destinazione e riutilizzo dell'area.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 riporta, oltre alle opportune prescrizioni affinché l'area possa essere destinata ad altri scopi, le condizioni e i termini decorsi i quali l'area può essere riutilizzata.
4. In caso di soppressione del cimitero, le associazioni, gli enti, nonché le persone fisiche concessionarie di posti per sepolture private, hanno soltanto il diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta, una sepoltura corrispondente a quella precedentemente loro concessa nel cimitero soppresso ed al trasporto gratuito del feretro o dei resti, comprese le operazioni di esumazione ed estumulazione.
5. Fatti salvi i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, sono a carico dei concessionari le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e per il trasporto, se curato da impresa di propria scelta.
6. I monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano, per la durata della concessione, di proprietà dei concessionari, che li possono trasferire nel nuovo cimitero o in altro luogo, purché non si tratti di opere di interesse artistico, soggette a vincolo.
7. Il comune può disporre di conservare i materiali e i segni funebri di interesse storico o artistico nello stesso luogo, in un altro cimitero o luogo pubblico a sua scelta.

CAPITOLO IX

PRESCRIZIONI TECNICHE

Articolo 53 Identificazione delle sepolture – prescrizioni tecniche

1. Ogni fossa, loculo, tomba, nicchia deve essere contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto avente le caratteristiche di cui all'articolo 17 del regolamento regionale n. 6/2004 (1).
2. Le sepolture devono essere realizzate nel rispetto delle norme tecniche riportate nel piano Cimiteriale Comunale.
3. Con propria deliberazione la Giunta Comunale può integrare le norme tecniche di cui al comma precedente con indicazioni circa la scelta del materiale, dei colori, delle forme e delle fogge degli elementi decorativi e accessori della varie tipologie di sepoltura.
4. Su ogni posto tomba il concessionario ha l'obbligo di collocare una lapide o monumento entro il

termine prescritto nell'atto di concessione. Il progetto per la realizzazione della lapide o monumento deve essere presentato in comune per l'approvazione, entro sei mesi dall'occupazione del posto.

5. Qualora entro 12 mesi dall'occupazione del posto non venisse collocata alcuna lapide o monumento, nonostante le ingiunzioni fatte d'ufficio, sarà facoltà dell'autorità municipale di revocare la concessione, facendo trasportare il feretro in campo comune.

1) art. 17 del regolamento regionale n. 6/2004:

1. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfanumerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.

2. Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi alle norme e condizioni stabilite dal regolamento comunale

Articolo 54 – Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Sono incluse nella manutenzione di cui al comma precedente e sono pertanto a carico dei concessionari:
 - a. le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b. gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c. l'ordinaria pulizia;
 - d. gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
3. Qualora il concessionario non provveda alle manutenzioni di cui ai commi precedenti entro un anno dalla diffida scritta, il Comune dichiara la decadenza della concessione, secondo quanto stabilito dai precedenti articoli 51 e 52.
4. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune può provvedere direttamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni.
5. Per le sepolture realizzate da privati, per le quali non risulti al Comune l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione sono a carico dei soggetti che rivendicano titoli di proprietà dei manufatti, una volta riconosciuti dal Comune.

Articolo 55 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli interessati dovranno munirsi di apposita autorizzazione da rilasciarsi dietro domanda da presentare al Comune, corredata dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinente a quella oggetto di autorizzazione e da copia della polizza di assicurazione contro danni a cose e persone per un massimale di € 1.000.000,00.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso scritto da parte del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, previa compilazione di apposito modulo in cui vengono riportati i lavori da eseguire.

4. La posa di monumenti e lapidi è soggetta a comunicazione da presentare su apposito modello nel quale sono contenute le prescrizioni specifiche per ogni tipologia di lavoro come previsto dalle deliberazione, previo pagamento della concessione cimiteriale e sottoscrizione del contratto di concessione.
5. L'impresa esecutrice dovrà essere iscritta al registro comunale delle ditte autorizzate a svolgere i lavori all'interno del cimitero secondo quanto stabilito dal precedente art. 36 – comma 2. Copia della autorizzazione rilasciata è consegnata al personale incaricato della vigilanza nei cimiteri.
6. Tutte le autorizzazioni ad eseguire i lavori all'interno del cimitero sono rilasciate solo in presenza di regolare concessione cimiteriale.
7. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e attività comunque censurabili.
8. Il personale delle imprese che esegue lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento.
9. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.

Articolo 56 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

1. I singoli progetti di costruzione di Cappelle Funerarie devono ottenere l'autorizzazione ex d.Lgs 42/2004 ed il permesso di costruire, dal competente Organo del Comune , su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia se costituita, osservate le disposizioni di cui alle normative nazionali e regionali in materia cimiteriale e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero dei livelli dei loculi sia interrati che fuori terra.
3. E' fatto divieto di installare su lapidi essenze arboree e/o arbustive che possono creare pregiudizi ai sepolcri interrati.
4. Qualsiasi tipo di sepoltura non deve avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica, che potrà richiedere il parere della Commissione Edilizia Comunale e/o della Commissione del Paesaggio.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata dai soggetti a cui il presente articolo affida la responsabilità secondo il tipo di autorizzazione.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Articolo 57 Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 58 Recinzione aree Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio

assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente ed in ogni caso secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 59 Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 60 Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria (come designato all'articolo 2 comma 7).
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria (come designato all'articolo 2 comma 7).
3. Le operazioni di tumulazione, inumazione, estumulazione ed esumazione possono essere eseguite nella giornata di sabato solo previo nullaosta da parte del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria. In mancanza del predetto nullaosta, nel caso il funerale venga officiato nella giornata di sabato, è consentita solo la tumulazione provvisoria in area appositamente individuata.

Articolo 61 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma successivo.
2. Due giorni prima della ricorrenza dei defunti e fino a quattro giorni dopo, sono vietate l'introduzione e la posa in opera di materiali, monumenti, manufatti e piantumazioni. Durante tale periodo devono essere sospesi i lavori per costruzioni non ultimate, provvedendo alla sistemazione dei materiali; non è consentito inoltre eseguire scavi per la tumulazione di cadaveri. In caso di necessità i cadaveri verranno depositati temporaneamente in camera mortuaria o in colombari provvisori.

Articolo 62 – Vigilanza

1. L'Ufficio di Polizia Mortuaria, direttamente o tramite propri delegati, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi

rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

Articolo 63 Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
 - d. esercitare durante l'orario di apertura al pubblico una assidua vigilanza, affinché, sia da parte dei visitatori che del personale addetto ai lavori privati, venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni alla proprietà comunale, né a quella privata, nonché curare che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose;
 - e. impedire l'ingresso di imprese non autorizzate;
 - f. segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
 - g. mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - h. mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Compete al soggetto gestore conformarsi a tutte le procedure previste dalle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti cimiteriali, in particolare quelle indicate nell'art. 21 del regolamento regionale n. 6/2004 (1), avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio Ecologia del Comune.
5. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare qualora il servizio sia garantito da dipendenti comunali; qualora invece il servizio sia stato appaltato si provvederà ad applicare le sanzioni pecuniarie previste nel capitolato.

(1) art. 21 del regolamento regionale n. 6/2004: Ai rifiuti da attività cimiteriale, comprese le terre di scavo, si applicano le norme del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179)

CAPITOLO X

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 64 Servizio di illuminazione elettrica votiva

1. Su ogni tipo di sepoltura è consentita l'illuminazione elettrica votiva la cui installazione e gestione è effettuata in economia dal Comune od appaltata ad una ditta privata.
2. Le tariffe sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Sulle lapidi di loculi, colombari, ossari e nicchie cinerarie è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.

Articolo 65 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero comunale può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria (come designato all'articolo 2 comma 7) potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità. Per le medesime finalità l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti" previa apposito e specifico atto di indirizzo amministrativo.

Articolo 66 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro delle sepolture, delle estumulazioni e delle esumazioni effettuate nel Cimitero. È tenuto, altresì, un registro con le concessioni vigenti relative alle singole sepolture.
2. Presso il Cimitero sono tenuti ben visibili al pubblico:
 - a. l'orario di apertura e chiusura;
 - b. copia del presente regolamento;
 - c. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione/estumulazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'ufficio dei servizi di polizia mortuaria rilascia, su richiesta scritta degli interessati, copia autentica della originaria concessione cimiteriale.

Articolo 67 – Registro delle sepolture e Mappa

1. Presso il Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
3. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
4. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale e nella concessione.

Articolo 68 Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a. generalità del defunto o dei defunti;
 - b. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c. la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d. le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e. gli estremi del titolo costitutivo;
 - f. la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g. la natura e la durata della concessione;
 - h. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 69 Registro Giornaliero delle Operazioni Cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui alla normativa vigente, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Articolo 70 Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto con mezzi informatici.
2. In ogni scheda saranno riportati:
 - a. le generalità del defunto;
 - b. il numero della sepoltura.

Articolo 71 Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria (come designato all'articolo 2 comma 7) è tenuto a predisporre, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

Articolo 72 Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 73 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione, l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne

- consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
 4. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune ed il soggetto gestore.
 5. Tutte le eventuali spese derivanti connesse alle controversie tra privati sono integralmente e solidamente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui si risolve la controversia.

Articolo 74 – Emanazione degli atti previsti dal regolamento

1. Ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, spetta al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al responsabile dell'ufficio competente su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale o del sindaco, ai sensi degli artt. 42, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Articolo 75 Concessioni pregresse e in perpetuo

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso ad eccezione delle concessioni rilasciate in perpetuo. Le concessioni assegnate in perpetuo prima della entrata in vigore del presente regolamento e concesse prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 1975 (a partire dal quale tutte le concessioni sono a tempo definito, ovvero di durata massima pari a 99 anni) continuano a seguire la durata della concessione indicata nell'atto di concessione stesso con scadenza ultima al 2074; Il diritto concessorio in perpetuo è valido per il concessionario e per la propria famiglia.

Articolo 76 – Regolarizzazione delle concessioni in atto

1. Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito contratto, potranno essere regolarizzate secondo quanto stabilito nei commi successivi.
2. A tal fine, l'Ufficio di Polizia Mortuaria notificherà, agli interessati (se non reperibili mediante affissione all'Albo Pretorio e attraverso gli strumenti ritenuti idonei) apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.
3. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare, alla domanda, l'eventuale documentazione, non in possesso del Comune, attestante il diritto alla titolarità della concessione nonché l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'Ufficio di ragioneria.
4. La concessione in sanatoria avrà una durata pari alle nuove concessioni.
5. Nel caso di mancata prova dell'avvenuto pagamento della concessione si procederà come segue:
 - in caso di aree occupate non più di venti anni prima della data della richiesta di regolarizzazione,

verrà richiesto il versamento della tariffa in vigore al momento dell'occupazione del posto maggiorata degli interessi legali maturati alla data della regolarizzazione. La durata della concessione sarà di anni 35 decorrenti dall'occupazione dell'area;

- in caso di aree occupate più di venti anni prima della richiesta di regolarizzazione verrà richiesto il versamento della tariffa in vigore al momento della suddetta richiesta. La durata della concessione sarà di anni 35 decorrenti dall'ultima tumulazione;
6. Gli schemi di atti di concessione in sanatoria saranno approvati dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria;
 7. Qualora non si addivenisse alla regolarizzazione della concessione, si procederà analogamente a quanto previsto per la decadenza (articolo 52 del presente regolamento).
 8. Per tutte le concessioni a tempo determinato, per le quali, in occasione di ogni sovrapposizione non si sia provveduto a prorogare la scadenza al fine di garantire all'ultimo feretro una tumulazione di 20 anni, al momento della scadenza effettiva verrà valutata, caso per caso, l'opportunità di prorogare in modo adeguato, previo pagamento di apposita tariffa, la durata della concessione in alternativa all'eventuale proposta di rinnovo da parte degli aventi titolo. In caso non venga espressa la richiesta di rinnovo, la proroga sarà obbligatoria sempre previo pagamento di apposita tariffa.
 9. Per le concessioni di posti cimiteriali da tenere a disposizione del richiedente, nei casi in cui si accertasse che il suddetto richiedente risulta tumulato in posto diverso, si procederà ai sensi del precedente art. 51.

Articolo 77 Tariffe

1. Le tariffe relative ai diritti e concessioni citate nel presente regolamento sono approvate con apposito atto.

Articolo 78 Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste da norme speciali, per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dalla legge regionale n. 33/2009 e s.m.i.
2. Per le violazioni al presente regolamento, non altrimenti disciplinate dalla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., si applica, ai sensi dell'art. 7bis del D.lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.
3. La sanzione da comminarsi verrà determinata tenuto conto, in particolare, della gravità della violazione, dell'eventuale recidività dell'agente, dell'entità dei danni eventualmente arrecati.
4. Le trasgressioni alle norme del Regolamento sono accertate dagli organi competenti svolgendo tutte le attività di cui agli artt. 13, 14, 15 e 17 della L. 689 del 24.11.1989 e s.m.i.

Articolo 79 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore all'esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.
2. Il Regolamento di Polizia Mortuaria precedente e ogni altro atto dell'Amministrazione Comunale contrario al presente regolamento viene abrogato dal giorno di entrata in vigore del presente.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali vigenti in materia di Polizia Mortuaria.